

MODALITÀ DI VERIFICA DEL REQUISITO DI ACCESSO RELATIVO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Ai fini della dimostrazione e verifica del requisito di accesso "Imprese in difficoltà", si riportano le seguenti note esplicative. Potranno essere applicate sui bandi che riportano questo requisito a partire da quelli già previsti nel cronoprogramma di cui alla Decisione della GR n. 2 del 29-3-2016 (bandi delle sottomisure **4.2** (Bando PIF e Bando singola sottomisura), **8.3** e **8.4** annualità 2015).

Le verifiche sono in ordine di esecuzione. Pertanto, l'accertamento per una di esse della sussistenza della condizione che porta all'esclusione rende superflua l'esecuzione dei controlli collegati alle verifiche successive.

A) Per le PMI

A1) Le società a responsabilità **limitata**, comprese le cooperative ed i consorzi, che hanno l'obbligo di legge di presentare il bilancio e si sono costituite da più di tre anni (in relazione al momento di presentazione della domanda di aiuto): **società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni.**

A2) Le società a responsabilità **illimitata**, che hanno l'obbligo di legge di presentare il bilancio e si sono costituite da più di tre anni (in relazione al momento di presentazione della domanda di aiuto): **società in nome collettivo, società in accomandita semplice.**

VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOTTOSTANTI:

- 1) Criterio: i soggetti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Metodo di verifica: *Visura della Camera di Commercio nella specifica sezione*

- 2) Criterio:

- (A1) *qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri) dà luogo ad un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;*

- (A2): *qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.*

Metodo di verifica: Analisi del Bilancio (ultimo approvato): le perdite (somma delle voci VIII e IX della lett. A dello Stato patrimoniale passivo del bilancio) al netto delle riserve (somma delle voci da II a VII della lett. A dello Stato patrimoniale passivo del bilancio) non devono essere superiori alla metà del capitale (lett. A I. "Capitale", dello Stato patrimoniale passivo del bilancio).

- 3) Criterio: che la società non abbia ricevuto *un aiuto per il salvataggio* e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetto a un piano di ristrutturazione.

Metodo di verifica: la verifica dovrà essere effettuata soltanto quando sarà disponibile un data-base sugli "aiuti per il salvataggio" o "per la ristrutturazione", previsto entro la fine al 2016. Fino a quel momento non sarà necessaria.

B) Per le Grandi imprese, che al momento della presentazione della domanda di aiuto hanno almeno due bilanci approvati.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOTTOSTANTI:

- 1) Criterio: *i soggetti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*

Metodo di verifica: Visura della Camera di Commercio nella specifica sezione

2) *Criteri:*

a) *rapporto Debito / patrimonio netto < 7,5*

Metodo di verifica: Analisi di bilancio (ultimo approvato): Totale della lett. D "Debiti" dello Stato patrimoniale passivo del bilancio / totale lett. A "Patrimonio netto" dello Stato patrimoniale passivo.

b) *rapporto EBITDA / interessi > 1*

Metodo di verifica: Analisi di bilancio (ultimo approvato): EBITDA = Ricavi (lett. A1 Conto Economico del bilancio) + Variazioni rimanenze (lett. A2 Conto E.) – Costi materie prime (lett. B6 Conto E.) – Costi per servizi (lett. B7 Conto E.) – Costi personale e altri costi (lett. B9 Conto E.) / Interessi (lett. C17 Conto E.)

3) *Criterio:* che la società non abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetto a un piano di ristrutturazione.

Metodo di verifica: la verifica dovrà essere effettuata soltanto quando sarà disponibile un data-base sugli "aiuti per il salvataggio" o "per la ristrutturazione", previsto entro la fine al 2016. Fino a quel momento non sarà necessaria.

C) Per tutte le altre imprese e casi non compresi nei precedenti punti A e B (società semplice, ditta individuale, PMI di cui ai punti precedenti ma costitutesi da meno di 3 anni, Grandi Imprese con meno di 2 bilanci approvati) – requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico

VERIFICA DELLA CONDIZIONE SOTTOSTANTE:

1) *Criterio:* i soggetti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Metodo di verifica: Visura della Camera di Commercio nella specifica sezione